

CENTRO STUDI DIRITTO E MEDICINA DELLO SPORT

www.dirittomedicinasport.it

Sentenza del Tribunale Federale della Federazione Ciclistica Italiana

estratta da: http://www.feder ciclismo.it/it/press_release/1-sezione-motivazione-sentenza-del-26012018-depositata-tramite-mail-il/46c939d5-562e-40b4-a4fd-7b7a02b0bdbb/

Tribunale Federale FCI - 1^a sezione

Motivazione sentenza del 26.01.2018 depositata tramite mail il 26/01/2018 e pubblicata il 29/01/2018 - Comunicato N. 1 del 26 gennaio 2018

Nella riunione collegiale, ritualmente convocata, svoltasi in data 16 gennaio 2018 a Roma, presso la Sede Federale della FCI Stadio Olimpico – Curva nord - Roma, presenti: il Presidente Avv. Salvatore Minardi ed i Componenti Avv. Alessia Beghini e Avv. Carlo Iannelli, nonché il segretario Sig.ra Claudia Giusti (Funzionaria FCI)

il Tribunale Federale I Sezione ha emesso le seguenti pronunce

N. 16/2017 G.R. – UFF. PROCURA FEDERALE – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 18/17

Il Presidente dichiara aperto il procedimento nei confronti del deferito in aggiornamento alla seduta del 13/12/2017 n° 11/17;

considerato qui riportato quanto trascritto nel precedente comunicato del 13/12/2017 e nominato corelatore il Presidente Avv. Salvatore Minardi;

presenti il Procuratore Federale Avv. Nicola Capozzoli e il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Ida Blasi, nonché il Segretario Sig. Alessandro Bezzi;

presenti il Sig. R.G. assistito e difeso dall'Avv. Siria Carella;

preso atto della presenza dei testi tesserati FCI indicati ed ammessi: 1) Sig. P.M.O.; 2) Sig. U.M.; 3) Sig. S.N.; 4) Sig. R.I.; 5) Sig.ra J.N.; 6) Sig.ra B.A.; 7) Sig.ra C.A.;

acquisiti il "file audio" e la trascrizione cartacea dello stesso relativi alla telefonata del 02/06/2017 tra il Sig. R.G. ed il Sig. XY, nonché ulteriore documentazione medica prodotta dalla difesa;

escussi i citati testi ammessi, il Procuratore Federale Avv. Nicola Capozzoli, riportandosi all'atto di deferimento, ripercorre le escussioni testimoniali rese, esamina la telefonata richiamata in epigrafe, sottolinea la persistenza dei medesimi elementi emersi in fase di indagine e confermati nel corso del procedimento e tenuto conto della gravità dell'attività posta in essere dal Sig. R., conclude per l'applicazione della sanzione massima prevista dal Regolamento Federale della Federciclismo ex art. 49 lett. e) chiedendo l'applicazione della sanzione della radiazione e la revoca di eventuali benemerienze ricevute.

CENTRO STUDI DIRITTO E MEDICINA DELLO SPORT

www.dirittomedicinasport.it

Il difensore del Sig. R., Avv. Siria Carella, ripercorre la vicenda sottolineando che il materiale difensivo probatorio raccolto di fatto smentisce l'originale atto di accusa del Presidente Regionale delle Marche nonché le ulteriori accuse o deduzioni accusatorie degli altri soggetti e, in particolare del genitore della minore, Sig. XY; ripercorre le testimonianze acquisite evidenziando le contraddittorietà di alcune deposizioni (dei testi P.O.M., U.M. e N.S.), sottolinea che la telefonata acquisita è priva della parte iniziale necessaria per inquadrare l'effettivo svolgimento dei fatti; ritiene che il procedimento non abbia accertato quanto contestato dalla Procura Federale sussistendo ampi margini di dubbio sull'effettivo svolgimento dei fatti e conclude, in considerazione della limitatezza dei fatti censurabili nonché degli ampi margini di dubbio, per la condanna di mesi 12 (dodici) di inibizione dall'attività federale.

Il Tribunale Federale I Sezione,

pertanto, ai sensi dell'art. 43, comma 6 del Regolamento di Giustizia Federale, sciogliendo la riserva del 16 gennaio 2018 di deposito della motivazione nei rituali termini, rileva i seguenti

MOTIVI

L'assunto accusatorio formulato dalla Procura Federale è stato ampiamente provato nel corso del procedimento.

I fatti, per come narrati e rappresentati sia dai soggetti che hanno dato genesi al giudizio federale sia dai testi sia dallo stesso tesserato R., non lasciano margine di dubbio sulla concretizzazione di un comportamento che integra la violazione dei principi che reggono il sistema di giustizia della Federazione Ciclistica.

I tesserati sono obbligati a tenere un comportamento di rispetto del principio di lealtà, correttezza e rettitudine, anche morale, nei confronti degli altri tesserati e della Federazione di appartenenza; ancor più la soglia di correttezza e rettitudine morale va innalzata allorquando interessati ai comportamenti siano atleti di età inferiore agli anni 18.

I tesserati minorenni hanno necessità di maggiori tutele in quanto si trovano in una fase particolare della vita e cioè quella della crescita fisica e della formazione sportiva; il confronto con gli altri tesserati, il rispetto delle regole, il dovere di lealtà, sono principi sportivi di altissima levatura che le federazioni sportive, in ossequio ai principi del CONI ed alle finalità olimpiche, curano, tutelano e garantiscono.

Orbene, proprio l'impostazione delle federazioni sportive quali agenzie educative per la trasmissione di tali principi, fa sì che le famiglie affidino i propri minori, anche in età tenerissima o in situazioni di disagio e di difficoltà, ai tecnici, alle società sportive, alle Federazioni stesse che *"devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive"* (CONI - Principi di Giustizia Sportiva, art. 1).

La scelta dei genitori della tesserata ZY di permetterle di svolgere attività sportiva e in particolare il

CENTRO STUDI DIRITTO E MEDICINA DELLO SPORT

www.dirittomedicinasport.it

ciclismo di fatto ha generato un rapporto di fiducia tra la famiglia e la Federazione Ciclistica e, per essa tramite gli organi territoriali ed operativi, la società ed il tecnico - direttore sportivo. Questo rapporto di fiducia, delicato, costante e fondamentale deve essere adamantino, leale e corretto. Giammai alcuno dei soggetti possono avere dubbi sulla sussistenza dello stesso e giammai i soggetti depositari di tali fiducia possono creare situazioni o avere atteggiamenti e comportamenti che permettano di sollevare dubbi minimi sulla tenuta di tale rapporto.

Il genitore della atleta minorenni, XY, chiaramente e ripetutamente nella telefonata con il R. del 02/06/2017, rimarca un comportamento che avrebbe dovuto far crescere ZY e che invece lascia solamente delusione tanto da valutare di "...farla smettere" di gareggiare in quanto "...schifato da questa cosa che è accaduta". Tali reazioni, per nulla contestate dal R., realizzano il venir meno del richiamato rapporto di fiducia in modo irreversibile.

Il tecnico rivestiva nell'ambito della Federazione una posizione di garanzia che ha permesso ai genitori di affidargli la propria figlia riponendo fiducia per il ruolo ricoperto. Gli atteggiamenti ed i comportamenti "impropri" tenuti in più occasioni dal R. non possono e non devono essere ricondotti ad un soggetto tenuto a quei comportamenti "propri" di cui ai regolamenti federali improntati alla lealtà, correttezza e rettitudine morale; pertanto, sono determinanti per concretizzare l'applicazione di una sanzione da parte di questo Organo giudicante. Il caso *de quo* conduce il Tribunale Federale oltre la valutazione di opportunità o inopportunità dell'atteggiamento e dei comportamenti assunti dal R. che, per il ruolo, avrebbe dovuto attenersi ai dettami "propri" di chi riveste posizioni di privilegio, controllo e influenza su atleti e tesserati soprattutto se minori di età.

Per ammissione dello stesso R., oltre che dei testimoni, la minore ZY è stata contattata telefonicamente il 31/05/2017 e, nelle ore serali dello stesso giorno, è stata raggiunta a P.S. dove la stessa era ospite del Campeggio G. con la scolaresca in un contesto tutt'altro che sportivo; è stata invitata e/o indotta a salire sull'autovettura del R. ed una volta a bordo condotta per recarsi a prendere un gelato "a Torre delle Palme, posto turistico molto suggestivo con un belvedere" per come specificato dalla teste N.J..

Nel corso di tale incontro, ottenuto con il pretesto di parlare della gara ciclistica di qualche giorno dopo e quindi sfruttando la posizione di direttore sportivo e soggetto di garanzia e fiducia, il R. ha concretizzato approcci fisici che sono stati respinti dalla minore; il Tribunale ha accertato questo comportamento sia grazie le deposizioni rese dal deferito durante l'udienza di convalida della misura cautelare della sospensione sia dalle deposizioni rese innanzi la Procura Federale e nonostante le reticenze delle teste B. e J. escuse in udienza.

Certamente censurabile è l'atteggiamento posto in essere dai dirigenti della Società ASD UC P.S. che autonomamente hanno deciso "*l'allontanamento del R.*" il quale ha spontaneamente consegnato la tessera federale; gli stessi hanno comunicato alle altre atlete ed ai propri familiari la

CENTRO STUDI DIRITTO E MEDICINA DELLO SPORT

www.dirittomedicinasport.it

sospensione del R. per "motivi personali" di fatto ostacolando e ritardando l'iter della giustizia sportiva nonché mettendo a repentaglio la tutela della difesa dei principi di affidamento e fiducia riposti sulla società sportiva e delle atlete stesse.

I singoli motivi di cui all'atto di deferimento restano assorbiti dal primo e più grave comportamento pertanto, l'aver presenziato ad altre manifestazioni, l'aver allenato "privatamente" le atlete B. e C., l'aver incontrato la ZY in occasione di una gara in Piemonte sono da considerare comportamenti ed atteggiamenti propri di un soggetto che ha violato nella misura massima le regole della Federazione Ciclistica sfruttando la propria posizione di garanzia nonché l'autorevolezza per il ruolo ricoperto.

La difesa del R. ha di fatto confermato la responsabilità nella realizzazione della violazione regolamentare e comportamentale; la minimizzazione dell'atteggiamento o i dubbi su effettivi comportamenti ed approcci, mano sulla spalla o sulla gamba, tentativi di baciare o meno la ragazza ecc., non possono limitare o ridurre la convinzione di responsabilità che il giudizio ha trasferito a questo Tribunale.

La richiesta stessa di condanna a mesi 12 (dodici) da parte dell'avvocato difensore è emblematica per avere certezza di responsabilità: inoltre, ogni eventuale o residuale dubbio circa la colpevolezza del R. viene fugata dalla considerazione conclusiva del difensore allorquando dichiara che "*Non si dubita che l'atleta R. possa essere rimasta turbata dal comportamento del R. e abbia percepito lo stesso come un tentativo di approccio, tuttavia ai fini di giustizia chiede che il Tribunale valuti il comportamento effettivamente posto in essere dal R.*"

Nel giudizio non è possibile graduare la sanzione applicata: i fatti di per sé concretizzano una fattispecie di violazione dei principi sportivi, del CONI e della Federciclismo, che devono vedere il soggetto allontanato da un ambiente la cui integrità morale deve essere garantita e tutelata in ogni modo ed ad ogni livello tanto da non dovere perdere credibilità con gli altri tesserati e sportivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale I Sezione,

commina al tesserato G.R. la sanzione della radiazione con decorrenza dalla data odierna. Fissa il termine di 10 giorni per il deposito della motivazione.

Il Presidente

Avv. Salvatore Minardi

Publicato in data 29/01/2018